



REGIONE VENETO

BANDO PUBBLICO	
Tipologia di Intervento	Contributi alla realizzazione di boschi nella pianura veneta (L.R. 2 maggio 2003, n. 13)
Struttura responsabile	Direzione AdG FEASR e Foreste – Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura



1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1 Descrizione dell'intervento

Il presente bando disciplina l'applicazione della L.R. 2 maggio 2003, n. 13: "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta" (di seguito denominata "Legge"), al fine di promuovere l'impianto di boschi di pianura, la realizzazione e l'ampliamento di boschi periurbani e la realizzazione di parchi urbani.

1.2 Obiettivi

Promuovere la realizzazione di impianti arboreo-arbustivi per la riqualificazione ambientale del territorio di pianura.

I progetti ammessi al finanziamento assolvono alle funzioni di assorbimento degli inquinanti, nelle diverse tipologie di inquinamento (inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo), di sicurezza idraulica, di protezione della biodiversità, contribuendo alla diffusione di specie arbustive ed arboree autoctone, di miglioramento e diversificazione del paesaggio.

1.3 Ambito territoriale

Comuni di pianura del Veneto secondo la classificazione ISTAT.

2. CATEGORIA DI BENEFICIARI

2.1 Soggetti richiedenti

Sono destinatari degli interventi i seguenti soggetti:

- a) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- b) i consorzi di bonifica;
- c) le fondazioni ed associazioni riconosciute e non riconosciute, non aventi carattere di impresa.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a) Avere la proprietà delle superfici oggetto di intervento, al momento della presentazione della domanda di contributo.
- b) Nel caso di terreni in comproprietà o comunione legale il richiedente è tenuto a presentare l'atto di notorietà, in cui dichiara di aver fornito adeguate informazioni agli altri soggetti aventi titolo in merito agli obblighi derivanti dalla realizzazione dell'intervento e di aver ottenuto l'assenso alla presentazione della domanda, all'esecuzione dei lavori e a ricevere il contributo a nome e per conto degli stessi.
- c) Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.
- d) All'atto di presentazione della domanda di contributo, il richiedente e gli eventuali altri soggetti proprietari/gestori, coinvolti nella realizzazione dell'intervento, devono aver costituito il fascicolo aziendale presso AVEPA (DGR n. 3758/2004) o aver provveduto al suo aggiornamento.
- e) All'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve aver incaricato della realizzazione del progetto, con atto formale, un tecnico abilitato interno all'organizzazione o un libero professionista esterno.
- f) Ciascuna persona giuridica di diritto privato, coinvolta nella realizzazione dell'intervento, non deve trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della L.R. 11 maggio 2018, n. 16.
- g) I requisiti per l'ammissibilità delle domande devono essere in possesso del richiedente alla data di presentazione della domanda di contributo.



f22afde0



3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Descrizione degli interventi

Sono previsti i seguenti interventi:

- a) impianto di boschi di pianura (articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge)
- b) realizzazione e ampliamento di boschi periurbani (articolo 4, comma 1, lettera b) della Legge)
- c) realizzazione di parchi urbani (articolo 4, comma 1, lettera c ter) della Legge)

Gli interventi di cui sopra non sono da considerarsi bosco ai sensi della Legge Forestale Regionale (L.R. n. 52/1978), secondo quanto espresso all'articolo 6, comma 2 della Legge.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a) Il richiedente presenta un'unica domanda riferita ad un unico intervento tra quelli descritti al paragrafo 3.1;
- b) Utilizzo esclusivo di specie arboree ed arbustive autoctone conformi all'applicazione del D. Lgs. n. 386/2003 e DGR n. 3256/2004 e D. Lgs. n. 214/2015; devono inoltre essere accompagnate dal passaporto delle piante, ove richiesto;
- c) Presentazione di un progetto definitivo redatto secondo le modalità ed indicazioni riportate nelle Linee Guida per la redazione dei progetti (vedi Allegato C);
- d) La superficie massima ammissibile è di 15 ettari accorpati per domanda;
- e) La realizzazione di parchi urbani è limitata alle aree a destinazione diversa da quella agricola secondo il P.A.T. comunale vigente;
- f) Sulle superfici oggetto d'intervento non devono essere poste limitazioni all'accesso del pubblico;
- g) Possono, infine, rientrare nella progettazione di parchi e boschi fino al limite massimo del 20 % dell'area di progetto per concorrere al raggiungimento della superficie minima:
 - viabilità, in quanto finalizzata alla gestione del bosco e alle attività ricreative;
 - strutture edificate non preesistenti, da destinare a funzioni didattiche, ricreative e di servizio;
 - spazi aperti a fondo naturale, compresi specchi d'acqua;
 - pannelli didattico-informativi e tecnico-scientifici;Eventuali inclusi agricoli, che tali restino nel progetto, non concorrono a determinare né la superficie che concorre al contributo, né quella di progetto.

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Il beneficiario deve assicurare l'apposizione sui documenti fiscali della dicitura "Intervento realizzato con i fondi della L.R. n. 13/2003", citando gli estremi del provvedimento di concessione del contributo.

Il beneficiario deve conservare il cartellino del produttore del materiale vivaistico, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D. Lgs. n. 386/2003.

Il materiale di propagazione soggetto all'applicazione del D. Lgs. n. 214/2005 deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.

Il beneficiario deve assicurare il libero accesso alle superfici oggetto d'intervento.

Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso delle condizioni oggettive e soggettive che hanno consentito la concessione del contributo e che si impegni a subentrare nelle obbligazioni attive e passive con particolare riferimento alle dichiarazioni, impegni e obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. Veneto Agricoltura verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, approva il subentro del beneficiario, comunicando l'esito al nuovo beneficiario.



f22afde0



Qualora, invece, Veneto Agricoltura accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dalla data di pagamento del contributo, l'intervento realizzato va mantenuto per almeno 30 anni, pena la decadenza del contributo concesso.

3.5 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le pertinenti spese elencate nel Prezzario regionale agroforestale vigente, come riportate nelle "Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti".

Sono ritenute ammissibili le spese (comprensive di iva) effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda e documentate con fatture e documenti di pagamento.

3.6 Spese generali

Le spese generali sono considerate ammissibili nella misura massima del 5% della spesa ammessa per l'intervento, qualora consistano in spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, allo stato d'avanzamento, all'assistenza lavori, alla contabilità, allo stato finale, ad attività di consulenza e supporto.

3.7 Spese non ammissibili

Tipologie di spese non ammissibili:

- a. Tutti gli interventi elencati al punto g) del paragrafo 3.2;
- b. Voci di spesa non comprese nel Prezzario Regionale Agroforestale;

3.8 Termini e scadenza per la realizzazione dell'intervento

I termini per la realizzazione degli interventi, che coincidono con i termini della richiesta di saldo, sono di 24 mesi dalla data dell'atto di concessione dell'aiuto da parte di Veneto Agricoltura.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1. Risorse finanziarie a contributo

L'importo messo a bando per l'annualità 2020 è pari a 450.000,00 €.

4.2. Aliquota del contributo

Per tutti gli interventi previsti viene erogato un contributo pari al 70% dell'importo della spesa ritenuta ammissibile.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa è determinata sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale vigente, come riportato nelle "Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti".

Per gli interventi previsti, la spesa massima ammissibile è pari a 10.500,00 €/ha.

5. CRITERI DI SELEZIONE



f22afde0



Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti.

A) Boschi periurbani e di pianura:

- Estensione dell'area di progetto:

area interessata da boschi periurbani (ha)	area interessata da boschi di pianura (ha)	punteggio
Da $\geq 2,5$ a $< 5,0$	Da $\geq 5,0$ a $< 8,0$	1
da $\geq 5,0$ a $< 10,0$	da $\geq 8,0$ a $< 10,0$	2
$\geq 10,0$	$\geq 10,0$	3

- Presenza di siepi esistenti. La qualità ecologica del territorio circostante l'area da rimboschire, ovvero la sua attitudine ad alimentare e a sostenere la biodiversità attraverso sistemi arboreo-arbustivi lineari, intesi quali elementi di connessione in una efficace rete ecologica. Indicatore di questa qualità del territorio è il rapporto tra la lunghezza (L) delle siepi che sono a contatto con la superficie interessata al progetto e il perimetro (P) di questa, secondo la relazione :

$$\text{connettività} = L / P$$

connettività (m/m)	punteggio
Da $\geq 0,0$ a $< 1,0$	1
da $\geq 1,0$ a $< 3,0$	2
$\geq 3,0$	3

- La presenza di boschi, anche se di modesta estensione, preesistenti al progetto. La presenza di questi elementi sistemici è efficace sia ai fini della diffusione della biodiversità, sia all'abbattimento degli inquinanti. La loro densità (boscosità relativa), espressa come area forestale cumulata (entro la distanza di 3000 metri dai confini della superficie in progetto) rapportata all'area di questo, viene presa ad indicatore di efficacia qualitativa dell'intervento ai fini della biodiversità e della qualità ambientale (mitigazione dell'inquinamento). La struttura dell'indicatore è:

$$\text{boscosità relativa} = \text{area cumulata di boschi esistenti nel contorno} / \text{area di progetto}$$

boscosità relativa (ha/ha)	punteggio
Da $\geq 0,0$ a $< 0,5$	1
da $\geq 0,5$ a $< 2,0$	2
$\geq 2,0$	3

- Per stimare l'efficacia potenziale dell'intervento quale presidio della qualità delle acque fluenti e di quelle che sgrondano dal territorio agricolo circostante (effetto tampone), e per procedere ad una sommaria valutazione della capacità di difesa spondale legata ad un bosco ben gestito nel contesto della idrografia minore della pianura veneta, viene individuato un indicatore, di idroefficacia, che rapporta all'area dell'impianto la lunghezza dell'asse dei corsi d'acqua a contatto. Questo indicatore risulta peraltro efficace a quantificare il ruolo dei boschi nella tutela di una importante parte della biodiversità, quella cioè legata ai sistemi acquatici e alle loro rive. La struttura dell'indice è:

$$\text{idroefficacia} = \text{lunghezza dei corsi d'acqua a contatto (m x 100)} / \text{area interessata dal progetto (mq)}$$

idroefficacia (m x 100/mq)	punteggio
Da $\geq 0,0$ a $< 0,5$	1
da $\geq 0,5$ a $< 1,0$	2
$\geq 1,0$	3



f22afde0



Saranno valutati con un punto aggiuntivo i boschi realizzati su terreni depressi rispetto al piano di campagna. Analogo ulteriore punteggio sarà attribuito all'impianto di boschi prevalentemente realizzati in aree ricadenti nei Comuni del bacino scolante della Laguna.

- Viene attribuito un valore superiore, di misura costante, ovvero svincolato dall'area di progetto, alle proposte di impianto che si collocano in prossimità (entro 3000 m) dei siti di interesse naturalistico (aree SIC, ZPS, ZSC, aree parco, riserve o biotopi riconosciuti a livello regionale):

vicinanza ad aree di tutela naturalistica e ambientale - conservazione di habitat	punteggio
no	0
si	2

B) Parchi urbani:

- Estensione dell'area di progetto:

area interessata dal progetto (ha)	punteggio
Da 0,5 a 2 compreso	1
Da 2 a 5 compreso	2
> 5	3

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, viene accordata preferenza alla domanda che presenta una superficie di intervento di maggiori dimensioni.

6. DOMANDA DI CONTRIBUTO

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo

La domanda va presentata compilando il modulo presente nell'Allegato B e disponibile all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gestione-forestale>.

La domanda di contributo e i relativi allegati devono essere prodotti in formato pdf, firmati digitalmente – o con modalità che garantisca l'equivalenza della validità di firma - dal richiedente.

La domanda e gli allegati firmati vanno inseriti in un messaggio di posta elettronica certificata di dimensione massima pari a 30 MB e trasmessi alla casella PEC dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura – entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Qualora la data del termine per la presentazione delle domande dovesse coincidere con una giornata non lavorativa, la scadenza è da intendersi spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Le domande che pervengono oltre tale termine non sono ricevibili.

Al momento della presentazione la domanda deve essere corredata della documentazione considerata essenziale di cui al successivo paragrafo 6.2, pena la non ammissibilità della domanda o il mancato riconoscimento del relativo punteggio, se riferito alla dimostrazione del criterio di priorità.

Una volta che la domanda di contributo è stata spedita mediante PEC non è più modificabile. E' consentita la sua sostituzione con altra domanda da presentarsi in ogni caso entro i medesimi termini di scadenza previsti dal bando e con le medesime modalità.

Dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande è possibile, da parte del richiedente, presentare istanza a Veneto Agricoltura, volta al riconoscimento di eventuali errori palesi. Sono considerati palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente da parte del soggetto istruttore durante un controllo amministrativo della documentazione originariamente presentata in domanda.

Non sono considerati errori palesi:



f22afde0



- CUA: errata o mancata indicazione;
- partita IVA (se posseduta): errata o mancata indicazione;
- firma del richiedente: mancata apposizione di sottoscrizione valida sul modulo della domanda;
- punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di contributo

Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- Atto di assenso a presentare domanda e ricevere contributo, firmato dai soggetti titolari del diritto reale, in caso di superfici condotte in comproprietà o comunione legale. L'atto di assenso deve essere corredato dal documento di identità in corso di validità dei soggetti firmatari.
- Per le persone giuridiche atto (es. determina a contrarre) di:
 - individuazione del tecnico abilitato incaricato dotato di specifica competenza professionale nel settore agronomico o forestale ai sensi delle norme vigenti,
 - deliberazione o atto equivalente di approvazione del progetto.
- Per gli Enti di diritto pubblico comunicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'individuazione del tecnico.
- Solo per le personalità fisiche e giuridiche private, dichiarazione prevista ai sensi della L.R. 16/2018, reperibile all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gestione-forestale>.
- Progetto definitivo redatto secondo le Linee Guida per la redazione dei progetti (vedi Allegato C), completo di relazione tecnica (comprovante anche i punteggi richiesti), analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, programma operativo dei lavori, cartografie e planimetrie e documentazione fotografica. Gli elaborati di progetto devono essere sottoscritti dal tecnico incaricato.
- Il progetto definitivo deve essere corredato, ove necessario, di tutte le autorizzazioni pertinenti previste dalla normativa di riferimento (es: approvazione delle procedure relative alla VIA, alla VINCA, sicurezza idraulica, presa d'atto di movimento terra se area soggetta a vincolo idrogeologico, autorizzazione paesaggistica, assenso di eventuali altri enti coinvolti, vedi i Parchi, ecc...).

I documenti indicati dalla lettera a) alla lettera e) sono considerati documenti essenziali perciò la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda.

La documentazione relativa alle autorizzazioni di cui al punto f), se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro e non oltre i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa (al fine di rendere il progetto da definitivo a esecutivo), pena la non ammissibilità della domanda.

In questo caso, allegata alla domanda di contributo deve essere presentata la richiesta di rilascio delle autorizzazioni, riportante la data di presentazione all'Autorità competente (data invio PEC), pena la non ammissibilità della domanda.

La mancata presentazione della documentazione comprovante i punteggi di priorità, implica la non attribuzione degli stessi.

6.3. Ricevibilità e avvio del procedimento

Ai fini della ricevibilità, ogni domanda presentata, deve rispettare le seguenti condizioni:

- termini di presentazione della domanda;
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente (legale rappresentante oppure soggetto avente potere di firma), ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000;
- presenza del codice fiscale del soggetto richiedente.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi individuati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile e viene inviata al richiedente la "comunicazione di non ricevibilità", tramite posta elettronica certificata (PEC) entro 15 giorni solari dal termine per la presentazione delle domande.

La comunicazione di ricevibilità e di avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90, è effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) da Veneto Agricoltura, entro 15 giorni solari dal termine per la presentazione delle domande, indicando: l'oggetto del procedimento, l'Ufficio responsabile dell'istruttoria, il nominativo del responsabile del procedimento, l'Ufficio presso il quale sarà possibile prendere visione della documentazione relativa al procedimento.



f22afde0



6.4. Ammissibilità e finanziabilità delle domande

I termini dell'istruttoria di ammissibilità sono quantificati in 90 giorni solari a partire dalla comunicazione di ricevibilità e di avvio del procedimento.

In caso di necessità di integrazioni/chiarimenti Veneto Agricoltura provvederà all'invio di richiesta formale di integrazione sulla base dell'art. 2, comma 7, della legge 241/90, prevedendo un tempo di risposta non superiore ai 20 giorni solari decorrenti dalla data di trasmissione via PEC della richiesta di integrazione.

La fase di istruttoria di ammissibilità può concludersi con motivato esito negativo in caso di mancanza dei requisiti di ammissibilità del bando o insussistenza della documentazione e allegati essenziali. In questo caso, e nel caso di riduzione del punteggio o della spesa richiesta, è inviata al richiedente la comunicazione di preavviso di non ammissibilità o ammissibilità parziale ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di non ammissibilità, i richiedenti possono presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Avverso il decreto di ammissibilità e finanziabilità potrà essere opposto alternativamente:

- ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Nei 30 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria di ammissibilità, Veneto Agricoltura:

- comunica la proposta di ammissibilità alla Direzione AdG FEASR e Foreste per acquisire il parere propedeutico all'approvazione (crf art. 5, comma 5, della Legge);
- assume l'atto di approvazione della graduatoria, specificando le domande ammissibili, non ammissibili e quelle finanziabili;
- provvede ad assicurarne le adeguate forme di pubblicità legale;
- provvede all'invio della comunicazione ai beneficiari ammessi a finanziamento, indicando i successivi adempimenti e prescrizioni a carico dei beneficiari, tra cui il termine entro cui concludere l'intervento e presentare la domanda di rendicontazione finale e i necessari riferimenti per l'erogazione del contributo;

7. DOMANDA DI PAGAMENTO

7.1 Pagamento

Il contributo viene erogato in due soluzioni:

- Un anticipo pari al 40% del contributo concesso, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio lavori;
- A saldo, per la parte restante di contributo, dopo il collaudo di fine lavori da parte di Veneto Agricoltura.

L'anticipo, se richiesto, e il saldo vanno presentati compilando i relativi moduli, presenti nell'Allegato B.

7.2 Modalità di rendicontazione e collaudo

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario deve trasmettere a Veneto Agricoltura la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di fine lavori;
- b) relazione tecnica illustrativa finale, redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi, modalità di esecuzione, conseguimento degli obiettivi previsti e motivazioni degli eventuali scostamenti dal progetto



- approvato; contabilità finale dei lavori eseguiti e prospetto di raffronto, che evidenzia le eventuali variazioni dell'intervento eseguito rispetto al progetto approvato;
- c) corografia su CTR e planimetria catastale, indicanti le superfici delle particelle interessate dall'intervento, sottoscritte dal direttore dei lavori: la corografia su base CTR dovrà essere prodotta anche su supporto magnetico in forma vettoriale;
 - d) elenco delle particelle catastali, contenente le aree interessate dall'intervento, sottoscritto dal direttore dei lavori;
 - e) copia delle fatture quietanzate e di altri giustificativi di spesa (es: cedolini paga degli operai), relativi alle spese ammesse ed effettivamente sostenute;
 - f) prospetto analitico-economico nel caso di prestazioni in economia con la forma dell'amministrazione diretta, sottoscritto dal direttore dei lavori.

Le fatture originali quietanzate e gli altri giustificativi di spesa dovranno essere conservate presso il beneficiario ed esibite al funzionario incaricato dell'accertamento finale.

La mancata esibizione dell'esemplare originale comporterà il mancato riconoscimento delle spese sostenute.

- g) cartellino del produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D. Lgs. n. 386/2003;
- h) passaporto delle piante, qualora le specie utilizzate per l'impianto siano soggette all'applicazione del D. Lgs. n. 214/2005.

L'accertamento finale comporta anche l'effettuazione di controlli in loco verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con il beneficiario.

Veneto Agricoltura, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione finale, provvede a:

- verificare la conformità di quanto realizzato con quanto previsto dal progetto, nonché le condizioni di riuscita dell'impianto, mediante controllo in loco;
- redigere un verbale sullo stato finale del progetto realizzato;
- disporre l'eventuale attivazione della procedura di revoca e restituzione di tutto o parte dell'acconto;
- disporre il pagamento del saldo.

La mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro i termini prescritti, in assenza di gravi e comprovati motivi che, comunque, dovranno essere comunicati a Veneto Agricoltura con congruo anticipo, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo, secondo le modalità descritte ai punti successivi.

Nel caso in cui la rendicontazione richieda la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento, Veneto Agricoltura provvede a chiedere integrazioni mediante PEC.

Nella nota indicherà al beneficiario il termine improrogabile di 15 giorni solari dal ricevimento della PEC, entro e non oltre il quale potrà presentare la documentazione o le precisazioni richieste.

8. CONTROLLI

8.1. Controlli

Veneto Agricoltura esegue controlli in loco volti a verificare l'effettivo avvio dei lavori, prima del pagamento dell'anticipo del 40% del contributo.

Veneto Agricoltura esegue controlli in loco volti a verificare la corretta realizzazione del progetto finanziato, prima del pagamento del saldo del contributo.

8.2. Riduzione e revoca del contributo

La procedura di riduzione/revoca del contributo comporta:

- a) la contestazione scritta da parte di Veneto Agricoltura al beneficiario dell'assenza o del venire meno dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del contributo; tale comunicazione costituirà avvio del procedimento di revoca parziale o totale;



f22afde0



b) Veneto Agricoltura comunica all'interessato l'obbligo di restituzione, entro 30 giorni solari a partire dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa, le somme indebitamente percepite.

Nei 10 giorni solari successivi al termine di pagamento, il beneficiario sarà tenuto a presentare a Veneto Agricoltura copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

Qualora il beneficiario non restituisca le somme dovute nei tempi stabiliti, Veneto Agricoltura provvede all'iscrizione a ruolo delle somme da recuperare.

9 CONTROLLO E MONITORAGGIO

9.1. Controllo della Direzione AdG FEASR e Foreste

L'attività di controllo viene svolta dalla Direzione AdG FEASR e Foreste su un campione di almeno il 10% delle domande pervenute. Tale attività viene effettuata entro i termini previsti al paragrafo 6.4 e determina il parere propedeutico all'approvazione della graduatoria.

9.2. Monitoraggio della Direzione AdG FEASR e Foreste

L'attività di monitoraggio è svolta dalla Direzione AdG FEASR e Foreste. A tal fine Veneto Agricoltura è tenuta a trasmettere una relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

10. GESTIONE DEI CASI PARTICOLARI

10.1. Varianti

Nel corso della realizzazione del progetto potranno essere ammesse varianti non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi della Legge, rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Si considerano non sostanziali le varianti che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'iniziativa.

Il beneficiario presenta a Veneto Agricoltura la richiesta di verifica della variante che intende apportare; Veneto Agricoltura si esprime sulla possibilità o meno di effettuare tale variante.

10.2. Cause di forza maggiore

Nel caso di realizzazione del progetto finanziato in modi e tempi difformi da quelli previsti o di mancato rispetto degli impegni da parte del beneficiario, sono considerate cause di forza maggiore:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione della proprietà, qualora detta espropriazione non fosse stata prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale, che colpisca in misura rilevante la superficie oggetto di intervento.

Ulteriori casi di forza maggiore dovranno essere costituiti da circostanze anormali, indipendenti dal beneficiario e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate. Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituirà un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e andrà pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore dovrà essere notificata dal beneficiario via PEC a Veneto Agricoltura.

Nei casi di forza maggiore accertati da Veneto Agricoltura il beneficiario che a causa di ciò non completi l'intervento non sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti per gli interventi realizzati e non vi sarà applicazione di alcuna sanzione.



f22afde0



10.3. Proroghe

I termini di scadenza per l'esecuzione dei lavori possono essere motivatamente prorogati una sola volta. Su richiesta del beneficiario, Veneto Agricoltura valuta le motivazioni documentate e dispone o nega la proroga.

Veneto Agricoltura comunica al beneficiario il nuovo termine per la conclusione dell'iniziativa; nel caso in cui la proroga sia negata, nella comunicazione Veneto Agricoltura motiva la decisione e indica le modalità per attivare eventuale ricorso.

10.4. Economie di spesa

Nel caso in cui l'intervento previsto sia stato interamente realizzato, l'obiettivo sia stato raggiunto e la spesa rendicontata sia inferiore a quella ammessa nel provvedimento di concessione, le conseguenti economie di spesa non saranno utilizzabili per finanziare lavori aggiuntivi rispetto al progetto originario.

Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa nel provvedimento di concessione, il contributo erogato non potrà essere comunque superiore al contributo originariamente concesso.

11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante della Direzione AdG FEASR e Foreste.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante della Direzione AdG FEASR e Foreste e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <https://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy> l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

12. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione del Veneto, Direzione AdG FEASR e Foreste, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel.041/2795432 – Fax 041/2795492

E-mail: adgfeasrforeste@regione.veneto.it

PEC: adgfeasrforeste@pec.regione.veneto.it

Modulistica reperibile all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gestione-forestale>



f22afde0



Veneto Agricoltura, Agripolis, Viale delle Università 14 – 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049/8293711 – 049/8293899
E-mail: info@venetoagricoltura.org
PEC: avispa@pecveneto.it

